

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 86

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018, N. 117

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di regolamento interno approvata dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 28 novembre 2018, n. 7;

Visto il comma 2 dell'articolo 147 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 4 luglio 2017, n. 70 con deliberazione n. 56;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari nella seduta dell'11 dicembre 2018, n. 131;

Ritenuto opportuno apportare al Regolamento interno le modifiche che l'esperienza della sua prima sperimentazione applicativa ha dimostrato essere

necessarie od utili, al fine di consentire all'Assemblea di operare con procedure che, improntate a criteri di semplificazione, economicità ed efficienza e conformi al quadro normativo regionale vigente, tutelino le prerogative dei consiglieri e dell'Assemblea tutta;

Visti l'articolo 19 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Marche) e il comma 5 del su richiamato articolo 147;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento interno.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Boris Rapa

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 del Regolamento interno)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento interno dopo le parole: "Ufficio di presidenza" sono inserite le seguenti: ", del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche".

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento interno è aggiunta la seguente: "d bis) per maternità o paternità."

Art. 2

(Modifica all'articolo 18 del Regolamento interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento interno le parole: "un consigliere per Gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "ciascun Presidente di Gruppo o un suo delegato".

Art. 3

(Modifica all'articolo 28 del Regolamento interno)

1. Al comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento interno dopo le parole: "con voto palese semplice" sono inserite le seguenti: "o, se richiesto da un componente, nominale,".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento interno)

1. Il comma 9 dell'articolo 29 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"9. Delle sedute della Commissione è redatto, a cura del segretario, un processo verbale con le stesse modalità di cui all'articolo 52. Il processo verbale è approvato dalla Commissione nella seduta

successiva a quella cui si riferisce e a tal fine è distribuito ai consiglieri entro il giorno precedente alla stessa. Dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa."

2. Al comma 10 dell'articolo 29 del Regolamento interno è aggiunto infine il seguente periodo: "Tale resoconto è approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella cui si riferisce e a tal fine è distribuito ai consiglieri entro il giorno precedente alla stessa. Dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è raccolto e conservato agli atti."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 34 del Regolamento interno)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 34 del Regolamento interno sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Presidente dell'Assemblea propone alla Conferenza modifiche al programma e al calendario dei lavori di cui rispettivamente agli articoli 32 e 33 per adeguarli:

- a) qualora vi debbano essere reinseriti argomenti già iscritti all'ordine del giorno di una seduta assembleare e nel corso di essa rinviati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 48;
- b) qualora le Commissioni non siano riuscite a rispettare i termini in essi stabiliti per l'approvazione di alcuni argomenti;
- c) qualora la Conferenza abbia deliberato l'urgenza di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo a norma del comma 3 dell'articolo 88;
- d) qualora risulti necessario prevedere sedute supplementari, anche dedicate esclusivamente alla trattazione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico;
- e) in tutti gli altri casi nei quali ne ravvisi la necessità, anche sulla base di apposite richieste presentate

direttamente in sede di Conferenza dal Presidente della Giunta regionale, da un Presidente di Gruppo o da un Presidente di Commissione.

2. Le proposte di modifica s'intendono approvate all'unanimità dalla Conferenza, se non ci sono opposizioni. Se è richiesta una votazione espressa, si applica il comma 5 dell'articolo 32."

2. Il comma 3 dell'articolo 34 del Regolamento interno è abrogato.

Art. 6

(Modifica all'articolo 37 del Regolamento interno)

1. Il comma 3 dell'articolo 37 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, non possono far parte del Comitato il Presidente della Giunta, gli Assessori nonché i consiglieri nominati presso gli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e le società partecipate dalla Regione."

Art. 7

(Modifica all'articolo 40 del Regolamento interno)

1. Al comma 4 dell'articolo 40 del Regolamento interno dopo le parole: "con voto palese semplice" sono inserite le seguenti: "o, se richiesto da un componente, nominale,".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 42 del Regolamento interno)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 del Regolamento interno è inserito il seguente:

"2 bis. Nel caso delle missioni valutative indicate al comma 2 e ogni qual volta il Comitato effettua la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi e programmatori regionali nomina un referente con il compito di illustrare in Assemblea l'esito dell'attività di valutazione svolta."

2. Il comma 5 dell'articolo 42 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"5. All'esito delle valutazioni effettuate il Comitato può approvare, anche d'intesa con la Commissione competente per materia, proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea, dirette a manifestare orientamenti e definire indirizzi alla Giunta regionale in

merito alla successiva attuazione delle politiche prese in esame. Qualora, poi, l'attività di valutazione delle politiche regionali si concluda negativamente, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall'intervento normativo preso in esame, il Comitato approva, anche d'intesa con la Commissione competente per materia, proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea dirette a definire indirizzi contenenti le proposte correttive che ritiene necessarie."

Art. 9

(Inserimento del Capo VIII bis nel Regolamento interno)

1. Dopo il Capo VIII del Titolo I del Regolamento interno è inserito il seguente:

"Capo VIII bis - Comitato assembleare per la legislazione ed il controllo

Art. 42 bis (Comitato assembleare per la legislazione ed il controllo)

1. Ai sensi della normativa regionale vigente l'Ufficio di presidenza istituisce, con propria deliberazione, il Comitato assembleare per la legislazione ed il controllo al fine di supportare l'Assemblea legislativa nell'esercizio delle proprie funzioni nei diversi settori di competenza regionale.

2. La deliberazione istitutiva di cui al comma 1 individua anche i componenti, la struttura assembleare nell'ambito della quale opera il Comitato e che ne assicura le funzioni di segreteria nonché le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

3. Gli incarichi ai tre componenti, scelti all'esterno dell'Amministrazione regionale tra esperti in possesso di elevata esperienza e competenza nelle discipline giuridiche, nelle tecniche di redazione normativa, nella valutazione e controllo degli effetti della legislazione e nei diversi settori di competenza regionale, sono conferiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente, dietro presentazione di un dettagliato curriculum professionale a seguito di apposito avviso pubblico.

4. L'avviso pubblico di cui al comma 3 deve contenere le modalità di presentazione del curriculum professionale, l'indicazione dell'oggetto della prestazione, del termine dell'incarico nonché dell'ammontare del compenso previsto. L'avviso non dà luogo ad alcun concorso pubblico, né a procedure selettive che comportano formazione di graduatorie o valutazioni comparative.

5. Gli incarichi di componente del Comitato hanno la durata di un anno, sono rinnovabili e scadono comunque al termine della legislatura.”.

Art. 10

(Modifica all'articolo 44 nel Regolamento interno)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento interno è aggiunta la seguente: “c bis) l'espressione di eventuali osservazioni sulla proposta di regolamento del Consiglio delle autonomie locali per i profili attinenti al raccordo procedurale tra l'attività del Consiglio stesso e dell'Assemblea legislativa.”.

Art. 11

(Modifica all'articolo 48 del Regolamento interno)

1. Al comma 5 dell'articolo 48 del Regolamento interno dopo le parole: “tre consiglieri,” sono inserite le seguenti: “di norma, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi,”.

Art. 12

(Modifica all'articolo 52 del Regolamento interno)

1. Al comma 4 dell'articolo 52 del Regolamento interno le parole: “raccolto e conservato agli atti” sono sostituite dalle seguenti: “pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa”.

Art. 13

(Modifica all'articolo 58 del Regolamento interno)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 del Regolamento interno dopo le parole: “dall'articolo 63” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 98”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 66 del Regolamento interno)

1. Il comma 2 dell'articolo 66 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. Le votazioni palesi possono essere semplici o nominali. Si procede alla votazione nominale:

- a) su richiesta di un Presidente di Gruppo o di uno dei proponenti dell'atto posto in votazione o di tre consiglieri;
- b) in caso di votazione di mozioni di sfiducia al Presidente della Giunta o ad uno o più Assessori;
- c) qualora sia intervenuto qualche consigliere per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del Regolamento interno è inserito il seguente:

“3 bis. La votazione segreta è valida se il numero dei partecipanti al voto non è inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati all'Assemblea legislativa.”.

Art. 15

(Modifica all'articolo 69 del Regolamento interno)

1. Il comma 1 dell'articolo 69 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“1. Ogni volta che l'Assemblea sta per procedere ad una votazione, salvo i casi in cui per espressa disposizione del presente regolamento interno la discussione sia limitata ad un oratore a favore e ad uno contro, può intervenire per dichiarazione di voto ciascun Presidente di Gruppo o un suo delegato, ciascun consigliere che intende votare in dissenso dal Gruppo di appartenenza, un rappresentante della Giunta ed il Presidente della Giunta stessa.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 77 del Regolamento interno)

1. Al comma 1 dell'articolo 77 del Regolamento interno le parole: “proposte precedentemente respinte” sono sostituite dalle seguenti: “proposte di atti oppure di articoli o di emendamenti respinti”.

2. Il comma 2 dell'articolo 77 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. Si intendono respinte le proposte di atto:

- a) che siano state respinte nella votazione finale prevista dall'articolo 109;
- b) per le quali sia stato votato il non passaggio agli articoli ai sensi dell'articolo 99.”.

Art. 17

(Modifica all'articolo 82 del Regolamento interno)

1. Il comma 1 dell'articolo 82 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“1. Entro dieci giorni dal ricevimento, il Presidente dell'Assemblea assegna le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo alla Commissione competente per materia per l'esame in sede referente ed eventualmente alle altre Commissioni per l'espressione dei pareri obbligatori ai sensi dell'articolo 91 e del comma 3, e contestualmente le trasmette sulla base della normativa regionale vigente al Consiglio delle Autonomie locali, di seguito denominato CAL, e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, ai fini dell'espressione dei pareri di relativa competenza sul testo della proposta della Commissione referente.”

Art. 18

(Modifica all'articolo 84 del Regolamento interno)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 84 del Regolamento interno è inserito il seguente:

“4 bis. La relazione tecnico-finanziaria, aggiornata in ogni elemento, nonché le schede che danno conto dello svolgimento dell'ATN e dell'AIR e dei risultati delle stesse sono sempre allegate alla proposta della Commissione referente.”

Art. 19

(Modifiche all'articolo 86 del Regolamento interno)

1. Al comma 5 dell'articolo 86 del Regolamento interno le parole: “dal CAL e dal CREL” sono sostituite dalle seguenti: “dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e dagli altri organismi consultati ai sensi della normativa vigente”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 86 del Regolamento interno, è inserito il seguente:

“6 bis. Al termine della seconda fase di esame la Commissione approva, con votazione finale, il testo da trasmettere al CAL e al CREL per l'espressione dei pareri ai sensi dell'articolo 94.”

3. Il comma 7 dell'articolo 86 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“7. Il testo approvato, che costituisce la proposta della Commissione, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trasmesso dalla Commissione al Presidente dell'Assemblea, solo dopo l'esame dei pareri espressi dal CAL e dal CREL e comunque decorsi i termini stabiliti. Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della seduta assembleare, la proposta della Commissione deve pervenire al Presidente dell'Assemblea almeno sette giorni lavorativi prima della seduta stessa e contestualmente deve essere trasmessa a tutti i consiglieri mediante gli strumenti telematici.”

4. Al comma 13 dell'articolo 86 del Regolamento interno dopo la parola: “atto,” sono inserite le seguenti: “anche se abbinato ad altri ai sensi dell'articolo 89,”.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 94 del Regolamento interno)

1. La rubrica dell'articolo 94 del Regolamento interno è sostituita dalla seguente: “(Pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)”.

2. Il comma 3 dell'articolo 94 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“3. I pareri, resi per iscritto e sottoscritti dai rispettivi Presidenti, sono trasmessi alla Commissione referente e al Presidente dell'Assemblea entro quindici giorni dalla trasmissione del testo approvato dalla Commissione ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 86.”

3. I commi 8 e 9 dell'articolo 94 del Regolamento interno sono abrogati.

4. Al comma 10 dell'articolo 94 del Regolamento interno le parole: “e le osservazioni sono sempre allegate” sono sostituite dalle seguenti: “è sempre allegato”.

Art. 21

(Modifica all'articolo 97 del Regolamento interno)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 97 del Regolamento interno è inserito il seguente:

“9 bis. I soggetti consultati possono chiedere ed ottenere esclusivamente le registrazioni audio del proprio intervento in audizione.”

Art. 22

(Modifica all'articolo 98 del Regolamento interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 98 del Regolamento interno le parole: "e della Giunta" sono sostituite dalle seguenti: " , del rappresentante della Giunta e, qualora richiesto, del referente del Comitato di valutazione".

Art. 23

(Modifiche all'articolo 102 del Regolamento interno)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 102 del Regolamento interno è inserito il seguente:

"2 bis. Successivamente alla presentazione e fino a che l'Assemblea non è passata alla votazione, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere sottoscritti, previo nulla osta dei proponenti."

2. Il comma 4 dell'articolo 102 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"4. Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti devono essere scritti in modo leggibile e con chiara indicazione delle parti di testo che si intendono sopprimere, sostituire o modificare. Nel caso di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo di modifica della normativa regionale, della proposta di legge di semplificazione di cui all'articolo 122, nonché di proposte di legge comunque titolate che intervengono in materie diverse, devono comunque vertere su argomenti già considerati nel testo di emendamenti esaminati in Commissione, anche se respinti."

Art. 24

(Modifica all'articolo 103 del Regolamento interno)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 103 del Regolamento interno è sostituita dalla seguente:

"d) che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte di atti oppure di articoli, emendamenti, sub emendamenti o articoli aggiuntivi respinti se non siano trascorsi sei mesi dalla data di reiezione, a meno che l'Assemblea, con apposito atto di indirizzo, ne ammetta espressamente la ripresentazione o l'esame;"

Art. 25

(Modifica all'articolo 104 del Regolamento interno)

1. Il comma 3 dell'articolo 104 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

"3. Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i sub emendamenti sui quali la Commissione competente in materia di programmazione e bilancio ha espresso parere contrario non sono posti in votazione mentre quelli sui quali ha espresso parere favorevole, condizionatamente a modifiche specificatamente formulate, sono posti in votazione con il relativo sub emendamento che recepisce le specifiche modifiche."

Art. 26

(Modifiche all'articolo 107 del Regolamento interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 107 del Regolamento interno le parole: "preclusi da precedenti votazioni" sono sostituite dalle seguenti: "che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte di atto o di articoli, emendamenti, sub emendamenti o articoli aggiuntivi respinti se non siano trascorsi sei mesi dalla data di reiezione, a meno che l'Assemblea, con apposito atto di indirizzo, ne ammetta espressamente la ripresentazione o l'esame".

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 107 del Regolamento interno sono sostituiti dal seguente:

"3. Gli ordini del giorno sono svolti prima della votazione finale dell'atto in esame. Per la loro trattazione valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni."

Art. 27

(Modifiche all'articolo 112 del Regolamento interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 112 del Regolamento interno le parole: "Subito dopo la presentazione delle proposte di cui al comma 1 dell'articolo 111, la" sono sostituite dalla seguente "La".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 112 del Regolamento interno, le parole: " , i quali non possono essere inferiori a dieci giorni e superiori a quindici giorni dalla data di assegnazione" sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 112 del Regolamento interno le parole: “, b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “e b)”.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 116 del Regolamento interno)

1. La rubrica dell'articolo 116 del Regolamento interno è sostituita dalla seguente: “(Esame delle proposte di legge concernenti l'assettamento del bilancio, le variazioni di bilancio e il rendiconto generale)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 116 del Regolamento interno dopo le parole: “comma 1,” sono inserite le seguenti: “nonché delle proposte di legge concernenti le variazioni di bilancio”.

Art. 29

(Modifica all'articolo 136 del Regolamento interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento interno le parole: “all'inizio della seduta,” sono soppresse.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 143 del Regolamento interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 143 del Regolamento interno le parole: “Fatti salvi i casi di abbinamento di cui all'articolo 144, la” sono sostituite dalla seguente: “La”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 143 del Regolamento interno è inserito il seguente:

“2 bis. Fatti salvi i casi di abbinamento di cui all'articolo 144, non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di tre mozioni presentate da consiglieri, in qualità di primi firmatari, appartenenti allo stesso Gruppo assembleare.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 143 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Successivamente alla presentazione e fino a che l'Assemblea non sia passata alla votazione, le mozioni possono essere sottoscritte da altri consiglieri, previo nulla osta di tutti i proponenti, e possono essere ritirate dai proponenti stessi. In caso di più proponenti ciascuno può comunque ritirare la propria sottoscrizione; il ritiro di quella del primo firmatario comporta il ritiro dell'atto stesso.”.

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 145 del Regolamento interno)

1. L'articolo 145 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“Art. 145 (Discussione e votazione delle mozioni)

1. L'esame in Assemblea delle proposte di mozione si apre con la discussione, la quale inizia con l'illustrazione da parte di uno dei proponenti e con l'intervento della Giunta.

2. Nel caso di abbinamento di cui al comma 1 dell'articolo 144, l'illustrazione è svolta da un proponente per ciascuna mozione.

3. Nel caso di abbinamento di cui al comma 3 dell'articolo 144, si apre, di norma, un'unica discussione in cui gli interpellanti intervengono subito dopo l'illustrazione della mozione e gli interroganti possono replicare. Qualora il proponente ne faccia richiesta, il Presidente dà prima la parola alla Giunta per fornire la risposta e subito dopo si apre la discussione.

4. Per l'organizzazione della discussione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 e 63.

5. Fino a che non è stata dichiarata chiusa la discussione generale e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 63, ciascun consigliere può presentare emendamenti e relativi sub emendamenti purché sottoscritti anche dai proponenti delle mozioni alle quali si riferiscono, pena l'inammissibilità.

6. Per la discussione degli eventuali emendamenti e dei sub emendamenti si applicano le disposizioni previste all'articolo 101 in quanto compatibili.

7. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non preclude le altre.

8. Prima della votazione della mozione l'Assemblea procede alla votazione dei sub emendamenti e degli emendamenti presentati, nel rispetto di quanto disposto dai commi 2 e 5 dell'articolo 105.”.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 146 del Regolamento interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 146 del Regolamento interno le parole: “su mozioni” sono sostituite dalle seguenti: “su una o più mozioni”.

2. Il comma 4 dell'articolo 146 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. La proposta di risoluzione presentata in occasione di dibattiti in Assemblea su una o più mozioni è ammissibile soltanto se intesa a promuovere una deliberazione dell'Assemblea che rappresenti la sintesi delle posizioni emerse in sede di discussione e sia sottoscritta da tutti i presentatori.”.

Art. 33

*(Inserimento dell'articolo 146 bis
nel Regolamento interno)*

1. Dopo l'articolo 146 del Regolamento interno è inserito il seguente:

“Art. 146 bis (Ordini del giorno sulle mozioni e sulle risoluzioni)

1. Ciascun consigliere può presentare, fino al termine della votazione degli eventuali emendamenti sulle mozioni o sulle risoluzioni, non più di un ordine del giorno che serve di istruzione alla Giunta in relazione all'atto in esame.

2. Si applica quanto disposto dall'articolo 107.”.

Art. 34

(Modifica all'articolo 151 del Regolamento interno)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 151 del Regolamento interno le parole: “Il Comitato così costituito resta in carica sedici mesi;” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato così costituito restano in carica sedici mesi dalla loro elezione;”.